



L'AGRICOLTURA SOCIALE NELLA NORMATIVA REGIONALE ITALIANA

Aggiornamento

Ottobre 2019

Sommario

Premessa	1
La normativa regionale.....	2
1. Quadro delle leggi regionali sull'agricoltura sociale.....	2
2. Piemonte	6
3. Lombardia.....	10
4. Provincia Autonoma di Bolzano	15
5. Provincia Autonoma di Trento	17
6. Veneto	20
7. Friuli Venezia-Giulia.....	23
8. Liguria	26
9. Emilia-Romagna.....	28
10. Toscana.....	29
11. Umbria.....	32
12. Marche.....	34
13. Lazio.....	37
14. Abruzzo	40
15. Molise	43
16. Campania.....	46
17. Puglia	49
18. Basilicata.....	52
19. Calabria.....	54
20. Sicilia	57
21. Sardegna.....	59



Premessa

A seguito dell'approvazione della Legge n. 141/2015, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", alcune regioni italiane hanno legiferato in materia, modificando e adeguando la normativa regionale previgente. Il rinnovato panorama legislativo in materia di agricoltura sociale rende importante un aggiornamento del lavoro realizzato dalla Rete Rurale Nazionale nel mese di aprile 2016¹, offrendo una lettura delle leggi regionali ad oggi disponibili nel panorama normativo italiano, dei relativi regolamenti attuativi e linee guida.

L'obiettivo è fornire un quadro utile a quanti si occupano, a vario titolo, di questo tema anche in considerazione della recente approvazione del decreto attuativo della legge n. 141/2015, ossia il Decreto Ministeriale (MIPAAFT) n. 12550 del 21 dicembre 2018 sulla "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015"².

Il D.M. n. 12550/2018 fornisce, innanzitutto, indicazioni generali sui requisiti di carattere temporale e sulle modalità di esercizio delle attività di agricoltura sociale (art. 1), stabilendo che sono riconosciute come attività di agricoltura sociale (di seguito "AS") quelle esercitate "regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale" e rimettendo alle Regioni il compito di fissare i termini temporali atti a garantire il carattere continuativo. Individua, poi, le categorie di soggetti pubblici e privati con le quali gli operatori dell'AS, che possono ricorrere anche a strumenti contrattuali di natura associativa, sono chiamati a collaborare nell'esercizio delle attività, ove previsto dalle normative di settore; tale collaborazione può essere attestata con convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalla normativa vigente. Con riguardo, poi, alle singole tipologie di attività identificate all'art. 2, comma 1, della Legge n. 141/2015 (inserimento socio-lavorativo; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità), il Decreto Ministeriale individua i requisiti minimi, le modalità di svolgimento e le categorie dei destinatari (artt. 2-5), prevedendo la possibilità di esercitare congiuntamente anche più attività di AS a condizione che sia garantita la "compresenza dei requisiti" indicati per ciascuna attività dal medesimo decreto. All'art. 7, infine, sono fornite indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle strutture e dei luoghi utilizzati per l'esercizio delle attività di AS.

¹ Cfr. <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15915>.

² Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 20/06/2019
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14035>.



La normativa regionale

Nei paragrafi seguenti si riporta l'excurus dell'evoluzione normativa regionale in materia di AS. In particolare, per ogni regione sono riportati gli elementi principali contenuti nelle leggi regionali, e anche nei relativi regolamenti attuativi, nelle deliberazioni di Giunte regionali, nei Decreti dei Presidenti delle Regioni, nelle determinazioni e nei decreti dirigenziali emanati prima e dopo dell'entrata in vigore della legge nazionale n. 141/2015. L'emanazione di leggi regionali in materia, infatti, rappresenta spesso una tappa di un percorso più articolato e complesso di riconoscimento dello sviluppo dell'agricoltura sociale nel territorio di riferimento, articolato anche in atti di valore secondario.

Per ogni regione viene proposta, inoltre, una tabella riepilogativa della normativa adottata in materia, con indicazione specifica degli articoli sull'agricoltura sociale e segnalazione delle norme abrogate.

1. Quadro delle leggi regionali sull'agricoltura sociale

Nel tempo tutte le Regioni e Province Autonome italiane, eccezion fatta per la Valle d'Aosta, hanno disciplinato in vario modo la materia dell'agricoltura sociale, fornendone definizioni, dettando norme volte a regolamentarne l'attuazione e il monitoraggio e/o stabilendo specifiche misure di sostegno volte ad incoraggiare l'attivazione e lo sviluppo delle funzioni sociali delle attività agricole.

Tabella 1 - Elenco delle leggi regionali che disciplinano l'agricoltura sociale

Regione/ Provincia Autonoma	Legge regionale/provinciale	Titolo
Piemonte	Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (artt., 1, 18, 22, 23, 75, 77, 98, 99)	Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Lombardia	Legge regionale n. 11 del 18 giugno 2019 (art. 1, comma 1, lett. d)	Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge
	Legge regionale n. 17 del 4 dicembre 2018 (art. 14)	Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
	Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2018 (art. 2, comma 1, lett. B, punto 62)	Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge
	Legge regionale n. 35 del 12 dicembre 2017	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
	Legge regionale n. 19 del 8 luglio 2014 (art. 10)	Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale
	Legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2011 (art. 1, comma 1, lett. b)	Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
	Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 (artt. 8 bis, 150, 159)	Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Bolzano	Legge provinciale n. 8 del 22 giugno 2018	Agricoltura sociale
Trento	Legge provinciale n. 12 del 21 luglio 2016 (artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10)	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale
	Legge provinciale n. 10 del 19 dicembre 2001 (artt. 14.1, 14 ter, 14 quater, 14 sexies, 14 sexies 1, 14 sexies 2, 14 sexies 3, 14 septies, 14 octies)	Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo (come modificata in ultimo dalla l.p. n. 12/2016)
Veneto	Legge Regionale n. 14 del 28 giugno 2013	Disposizioni in materia di agricoltura sociale



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

Friuli-Venezia Giulia	Legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2018 (artt. 8-12)	Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo
	Legge regionale n. 25 del 17 ottobre 2007 (art. 19)	Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino
	Legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004 (art. 23)	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive
Liguria	Legge regionale n. 36 del 21 novembre 2013	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Emilia-Romagna	Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009	Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole
Toscana	Legge regionale n. 29 del 8 giugno 2012 (artt. 85-86)	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012
	Legge regionale n. 24 del 26 febbraio 2010	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Umbria	Legge regionale n. 12 del 9 aprile 2015 (artt. 153-159, 225 comma 1 lett. uu)	Testo unico in materia di agricoltura
Marche	Legge regionale n. 21 del 14 novembre 2011 (artt. 2, 26-36)	Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura
Lazio	Legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 (art. 16)	Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale
	Legge regionale n. 14 del 2 novembre 2006 (art. 13)	Norme in materia di agriturismo e turismo rurale (oggi "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole")
	Legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 (art. 52)	Norme sul governo del territorio
Abruzzo	Legge regionale n. 18 del 6 luglio 2011	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Molise	Legge regionale n. 5 del 10 febbraio 2014	Norme in materia di agricoltura sociale
Campania	Legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012	Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)
Puglia	Legge regionale n. 9 del 27 marzo 2018	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Basilicata	Legge regionale n. 53 del 17 dicembre 2018	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Calabria	Legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 (artt. 2, 26-28)	Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività Agrituristiche, Didattica e Sociale nelle aziende agricole
Sicilia	Legge regionale n. 16 del 11 agosto 2017 (art. 41)	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale
	Legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 (art. 21)	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale
Sardegna	Legge regionale n. 11 del 11 maggio 2015 (artt. 1, 2, 18, 19, 23, 24, 26 comma 1 lett. e)	Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18 del 1998

Fonte: Elaborazione CREA PB

Alcune regioni (9) sono intervenute in materia emanando leggi ad hoc, altre (8) hanno disciplinato l'AS come aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola e/o della diversificazione delle attività agricole, in alcuni casi (5) citandola nel titolo della legge (Friuli-Venezia Giulia, Campania, Calabria, Sardegna, Provincia



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

Autonoma di Trento); altre ancora (2) si sono limitate ad inserire specifici articoli nell'ambito di testi normativi di respiro più ampio, relativi all'agricoltura e/o allo sviluppo rurale; in un solo caso (Sicilia), nonostante il ripetuto avvio dell'iter legislativo per l'adozione di una legge specifica sul tema, l'agricoltura sociale è stata disciplinata in leggi di stabilità regionale (cfr. Tabella 2). Si precisa che le leggi di stabilità della Regione Siciliana, la cui vigenza è legata ai singoli esercizi finanziari, sono analizzate nel testo per garantire un quadro completo di informazioni.

Tabella 2 - Leggi regionali sull'AS. Tipologia e conformità alla Legge n. 141/2015

Regioni/Province autonome	Articoli in Leggi			Leggi regionali rispetto alla Legge n. 141/2015	
	specifiche sull'AS	che citano l'AS nel titolo, insieme ad altri aspetti di multifunzionalità e/o diversificazione	di respiro più ampio (su agricoltura e/o sviluppo rurale)	di stabilità regionale	P=emanata prima D= emanata dopo; C = conforme alla Legge naz.; R= richiama la Legge naz.)
Piemonte			X		D - C - R
Lombardia	X		X		D - C ^(*)
Bolzano	X				D - R
Trento		X			D - R
Veneto	X				P
Friuli-Venezia Giulia		X	X		D - C - R
Liguria	X				P
Emilia-Romagna		X			P
Toscana	X		X		P
Umbria			X		P
Marche		X			P
Lazio		X	X		D - R
Abruzzo	X				P
Molise	X				P
Campania		X			P
Puglia	X				D - C - R
Basilicata	X				D - C - R
Calabria		X			P
Sicilia				X	D ^(**) - C - R
Sardegna		X			P

Fonte: Elaborazione CREA PB

(*) La legge regionale della Lombardia non contempla la categoria di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 121/2015, né richiama i contenuti della seconda parte dell'art. 2, comma 4, della medesima legge.

(**) In Sicilia l'agricoltura sociale è stata disciplinata espressamente soltanto con legge di stabilità regionale del 2017.

Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 141 del 18/08/2015 hanno legiferato in materia le Province Autonome di Trento e Bolzano e sette Regioni, tra le quali la Sicilia, in ultimo con la legge di stabilità regionale del 2017. Nei casi citati, eccezion fatta per la Lombardia, i dispositivi di legge richiamano espressamente i contenuti della Legge n. 141/2015, ma la piena conformità al testo della legge nazionale si ha soltanto nelle disposizioni normative di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Basilicata e Sicilia. Negli altri casi, invece, una volta viene ristretto il campo delle attività dell'agricoltura sociale (Lombardia), altre volte viene estesa (Basilicata) o



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

ristretta (Bolzano) la categoria dei destinatari di determinate attività. La Regione Lazio, infine, pur non disponendo di una legge specifica sull'AS, con la l.r. n. 7/2018 si limita ad introdurre l'agricoltura sociale "di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141" tra le attività da promuovere per sostenere l'agricoltura e la diversificazione agricola, ma non ne descrive né caratteristiche né le modalità attuative.



2. Piemonte

La **legge regionale del Piemonte n. 1 del 22 gennaio 2019**, che dispone il “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, è una legge quadro volta ad ammodernare la legislazione regionale preesistente in materia agricola, che introduce al contempo diversi nuovi elementi tra i quali l'AS. La materia è infatti disciplinata all'interno del Titolo III della legge, relativo alla multifunzionalità agricola.

Con l'articolo 18 “Disposizioni sull'agricoltura sociale”, la Regione dà attuazione alla legge n. 141/2015, riconoscendo e promuovendo l'AS quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole. L'articolo, conformemente alla legge n. 141/2015, disciplina la delimitazione soggettiva, il riconoscimento pubblico degli operatori e i beneficiari delle attività di agricoltura sociale; individua nelle fattorie sociali il luogo preposto all'esercizio delle attività di agricoltura sociale e prevede per tali fattorie l'istituzione di apposito elenco regionale. L'articolo 18 istituisce, altresì, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura. La disciplina delle modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale, nonché dei compiti, della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale sarà oggetto di apposito regolamento regionale.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto di quanto previsto dal decreto attuativo della legge nazionale, la Regione, infatti, dovrà emanare un regolamento volto a disciplinare gli strumenti attuativi dell'attività di AS a livello regionale, e in particolare: requisiti, limiti, prescrizioni e modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale; modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco delle fattorie sociali, nonché caratteristiche e modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento; compiti, composizione e funzionamento dell'Osservatorio e, infine, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 141/2015, requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale.

L'articolo 22 disciplina le modalità per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, stabilendo che i soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale devono presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture e gli immobili da destinare all'attività di AS, contenente espressa conferma della sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla legge stessa. Per i soggetti che richiedono il riconoscimento di operatori di AS il comma 5 del medesimo articolo prevede la possibilità di costituire organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale (ai sensi della normativa nazionale riguardante la “Regolazioni dei mercati agroalimentari” e in coerenza con la disciplina Comunitaria in tema Organizzazione Comune dei Mercati).

L'articolo 23 della legge disciplina, poi, i casi di sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale: determina sospensione temporanea delle attività (per un massimo di 60 giorni) il mancato ripristino, entro il termine assegnato dal Comune, di una o più condizioni che avevano legittimato l'esercizio delle attività, successivamente venute meno; invece, causano la cessazione delle attività il mancato ripristino delle condizioni oltre il periodo di sospensione assegnato dal Comune e l'esercizio delle attività in assenza della SCIA.

La legge, infine, nell'istituire la Banca regionale della terra (art. 75), riconosce all'applicazione dei modelli di agricoltura sociale un ruolo positivo anche nel contrasto al fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvopastorale. All'art. 77, infatti, è previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei terreni



incolti o abbandonati sia formata anche sulla base delle migliori soluzioni organizzative e gestionali proposte nei piani di gestione con riguardo all'AS.

Particolarmente significativa in ambito regionale è stata l'iniziativa "Agri-TATA" (Deliberazione n. 2-2412/2011³), promossa prima dell'emanazione della legge regionale su proposta della Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte, senza oneri finanziari a carico della Regione, al fine di sperimentare un innovativo servizio per la prima infanzia in ambito rurale. La sperimentazione è stata sottoposta al monitoraggio e alla valutazione di un apposito nucleo regionale composto da un rappresentante di ogni Direzione regionale coinvolta, Politiche Sociali e per la Famiglia (coordinatore), Istruzione, Formazione professionale e lavoro e Agricoltura, e della Federazione Regionale Coltivatori diretti. Il percorso ha previsto:

- l'offerta del servizio all'interno di un'azienda agricola facente capo ad una delle figure professionali in agricoltura indicate nell'Allegato A alla Deliberazione, con l'obiettivo di accogliere contemporaneamente un numero massimo di 5 minori, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, oltre a quelli già presenti nel contesto familiare dell'azienda rurale ospitante;
- per lo svolgimento dell'attività sperimentale, il preventivo parere favorevole del Comune in cui si è insediata l'attività.

L'attività è considerata compatibile con la destinazione d'uso agricola degli immobili realizzati in ambito rurale dalle figure professionali ammesse. L'Allegato A alla Deliberazione forniva dettagli sulle modalità di sviluppo della sperimentazione, sui requisiti del servizio e sulle caratteristiche professionali necessarie per garantire un certo standard formativo; al riguardo, è richiesto il possesso di una certificazione attestante la frequenza ad un percorso formativo standard sulle tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare attivato presso le Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte. All'operatore è consentita la preparazione e somministrazione di alimenti, esclusivamente per i bambini fruitori del servizio, nel rispetto di corrette norme di prassi igienica e senza necessità di autorizzazione sanitaria.

Con successiva Deliberazione n. 47-4250 del 30/07/2012, la Regione ha deciso di finanziare il percorso formativo volto all'attivazione del servizio sperimentale di Agri-TATA, integrando le previsioni dell'Allegato A al D.G.R. del 2011; il numero massimo di servizi attivabili è aumentato da 20 a 30 su scala regionale e da 8 a 10 su scala provinciale. Il percorso formativo dell'agri-TATA è stato affidato alla Federazione Regionale Coltivatori diretti, con l'obbligo di comunicare e fornire gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione.

In considerazione dei risultati ottenuti ed evidenziati nel rapporto di valutazione del percorso sperimentale del 2015⁴, tra cui l'assenza di agri-TATE su 4 ambiti provinciali, la Regione, con D.G.R. n. 14/3063 del

³ In linea con quanto disposto all'art. 4, lett. m), della l.r. n. 1 del 08/01/2004, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", nell'ambito delle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le funzioni di "realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale".

⁴ Principali risultati conseguiti nel corso dei tre anni della sperimentazione: 51 le persone che hanno frequentato i corsi di formazione e 46 quelle che hanno superato la selezione finale; in totale sul territorio piemontese sono state 20 le Agri-TATE operative dall'inizio



21/03/2016, ha disposto la proroga del percorso sperimentale Agri-TATA fino al 2018. Il rapporto, infatti, ha messo in evidenza come il progetto fornisca servizi in zone tradizionalmente "difficili" (aree collinari e montane, frazioni delocalizzate rispetto ai concentrici municipali, aree rurali periferiche di comuni urbani, ecc.) in cui sono assenti o scarsamente presenti servizi alla prima infanzia. L'attività di Agri-Tata ha permesso di integrare il reddito dell'azienda agricola dando occupazione alle operatrici aziendali che, con maggior difficoltà, si integravano nel lavoro d'azienda (mogli, figlie dell'imprenditore, ecc.) e, nel contempo, va incontro alle famiglie garantendo la personalizzazione del servizio e la flessibilità dell'orario.

Nel 2018, con l'approssimarsi della fine della sperimentazione del suddetto servizio e vista l'istituzione nel 2004 di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni comprendente anche i servizi domiciliari, la Regione ha deciso ricondurre il servizio sperimentale di agri-TATA ai servizi educativi in contesto domiciliare, uniformandone la disciplina, denominando "nido in famiglia" il servizio unico che ne scaturiva e disciplinandone requisiti strutturali, gestionali e organizzativi. Tra i titoli validi per la conduzione del servizio rientra anche l'"attestato di frequenza e profitto "Tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare - AgriTata"" rilasciato da un'agenzia formativa accreditata dalla Regione. È previsto che il nido in famiglia sorga in immobili di civile abitazione, ubicati anche in contesti aziendali rurali, dotati di uno spazio esterno protetto, anche non ad uso esclusivo, per il gioco dei bambini. Il nido in famiglia può accogliere contemporaneamente un numero massimo di 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, oltre eventualmente ai figli in età 0-6 anni del contesto familiare ospitante il servizio. La capacità ricettiva massima, compresi i figli del contesto familiare ospitante, non può superare le 7 unità.

della sperimentazione (settembre 2012) per un totale di 87 bambini che hanno usufruito del servizio (ogni servizio può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente); ad ottobre 2015 erano operative 15 agri-TATA su tutto il territorio regionale a fronte del traguardo previsto nella sperimentazione di 30 unità di offerta operative.



Tabella 3 - Quadro normativo della Regione Piemonte sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge regionale n. 1 del 22/01/2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (B.U.R. Piemonte n. 04, S.O. n. 3, del 24/01/2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità (comma 1, lett. o) - Art. 18 Disposizioni sull'agricoltura sociale - Art. 22 Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità - Art. 23 Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità - Art. 75 Banca regionale della terra (comma 2, lett. m) - Art. 77 Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati (comma 2, lett. e) - Art. 98 Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza e controllo in materia di multifunzionalità (comma 6) - Art. 99 Sanzioni in materia di multifunzionalità (comma 7)
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7693 del 12/10/2018 - D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482</p>	-
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-3063 del 21/03/2016 - Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - Iniziativa innovativa e sperimentale per la prima infanzia con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri-TATA" - Proroga triennale della sperimentazione</p>	
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-4250 del 30/07/2012 - D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011 - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri- TATA"- Integrazioni per la prima fase sperimentale</p>	
<p>➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 2-2412 del 27/07/2011 - Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - Iniziativa innovativa e sperimentale per la prima infanzia con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte – Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri-TATA" (B.U.R. Piemonte n. 34 del 25/08/2011)</p>	



3. Lombardia

Il primo intervento normativo con il quale la Regione Lombardia ha inteso riconoscere e promuovere l'agricoltura sociale è rappresentato dall'art. 8 bis della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, introdotto nel "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" con legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2011. L'art. 8 bis prevedeva la promozione delle fattorie sociali "quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani". L'articolo, che sanciva anche il carattere di complementarità di tali attività rispetto a quella agricola, da mantenere sempre a carattere prevalente, è stato successivamente abrogato con **I.r. n. 35 del 12 dicembre 2017** (art. 9, comma 1), recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Con la I.r. n. 35/2017 la Regione Lombardia "riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole".

Secondo l'art. 159 della I.r. n. 31/2008, come sostituito dalla I.r. n. 11 del 18 giugno 2019 (art. 1, comma 1, lett. d), la Regione promuove le fattorie sociali rinviando per il merito alle disposizioni della I.r. n. 35/2017 che riconosce l'agricoltura sociale nell'ambito della multifunzionalità agricola.

Oltre ad ampliare e consolidare la varietà delle opportunità di occupazione e di reddito, secondo la I.r. n. 35/2017, l'agricoltura sociale rappresenta una risorsa per l'integrazione in ambito agricolo delle pratiche che mirano all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni. Nel definire l'AS, l'articolo 2 della I.r. n. 35/2017 pone l'accento su aspetti particolarmente qualificanti delle attività, legati all'ecosostenibilità e all'etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, che devono mirare ad integrare in maniera sostanziale e continuativa l'attività agricola con attività sociali. Per attività sociali sono intese quelle volte a generare benefici inclusivi, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione e a favorire la coesione sociale in ambito locale.

La legge delinea, poi, le finalità delle politiche attive alle quali contribuisce l'agricoltura sociale (art. 3), individuandole nelle seguenti:

- inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, quali ex-detenuiti, detenuiti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- assistenza e riabilitazione delle persone con disabilità fisica o psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia, quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
- fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte a persone e fasce fragili di popolazione o con particolari esigenze, quali anziani, bambini, minori e giovani



con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, quali agri-asili, agri-nidi, agri-tata, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali "social housing" e comunità residenziali "cohousing", al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

- promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.

Le attività sopra elencate possono essere svolte da imprenditori agricoli, come definiti all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata tra loro o con cooperative e imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti pubblici e privati, nonché dalle cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, per le quali sia prevalente il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte; nel caso in cui tale fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo, così come previsto dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto delle modalità definite dai relativi decreti ministeriali attuativi (art. 14, comma 1, lett. a, l.r. n. 17/2018). Gli interventi devono essere realizzati col coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici territorialmente competenti, secondo il principio di sussidiarietà, nonché, previa intesa, con l'autorità giudiziaria.

Le fattorie sociali, considerate strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale (art. 3, comma 4), rappresentano anche i soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari. Nel Registro delle fattorie sociali istituito dalla legge, poi, come da modifica introdotta con l.r. n. 17 del 04/12/2018, sono iscritte di diritto le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'art. 8 bis della l.r. n. 31/2008.

La l.r. n. 17/2018 ha disposto, inoltre, l'abrogazione della norma (art. 4, l.r. n. 35/2017) che istituiva l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale.

Diverse sono le misure previste dalla Regione a sostegno dell'agricoltura sociale all'interno degli strumenti di programmazione e gestione delle politiche regionali in materia sociale e socio-sanitaria e in materia di sviluppo agricolo, come il PSR (art. 6, l.r. n. 35/2017). Tali misure sono volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali; sono previste, poi, la riserva di almeno il 5% del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta ai soggetti esercenti la vendita di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, il riconoscimento di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali e anche l'organizzazione di specifici percorsi formativi e informativi.

Interventi pubblici di sostegno (art. 7) riguardano anche la possibilità da parte degli enti pubblici territoriali di concedere alle fattorie sociali l'uso di terreni agricoli e forestali appartenenti agli stessi e i beni confiscati alla mafia e, ancora, la possibilità di prevedere criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali nelle gare indette da enti pubblici per l'assegnazione dei servizi di ristorazione.



Interessante è l'introduzione, all'art. 9 della l.r. n. 35/2017, di una clausola valutativa, che affida al Consiglio regionale il compito di valutare l'attuazione della legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale.

Le "Linee guida" per il riconoscimento della qualifica di "fattoria sociale", ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. n. 31/2008 e s.m.i., sono state approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/3387 del 10 aprile 2015. Con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, la Deliberazione individua due differenti tipologie di fattorie sociali:

- quelle "inclusive", che attuano o promuovono l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate secondo un modello che considera il soggetto debole come elemento del processo produttivo agricolo;
- quelle "erogative", organizzate cioè secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore o beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa, e non come partecipante al processo produttivo agricolo. In questo caso, l'attività di agricoltura sociale viene considerata come uno dei servizi dell'agriturismo; pertanto, è per ottenere il riconoscimento di fattorie sociali erogative le imprese devono dimostrare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse all'attività agricola.

Le fattorie sociali di tipo inclusivo si rivolgono a soggetti quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché giovani con disoccupazione di lungo periodo, ai quali vengono proposti assunzioni, tirocini e formazione professionale in azienda.

Le fattorie sociali erogative offrono prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate; promuovono prestazioni educative, formative, sociali, "rigenerative" e di accoglienza rivolte a fasce "fragili" della popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.), nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali (social housing) e comunità residenziali (cohousing).

Con Decreto n. 4168 del 22 maggio 2015, a firma del dirigente regionale della struttura "Diversificazione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari", sono state approvate le procedure per le istruttorie delle domande di riconoscimento di fattoria sociale e per il relativo controllo, le modalità operative e contenutistiche dei progetti di formazione e preparazione all'attività di fattoria sociale, nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per l'attività sociale svolta in ambito agrituristico e tutta la relativa modulistica.



Tabella 4 - Quadro normativo della Regione Lombardia sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
➤ Legge regionale n. 11 del 18/06/2019 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (B.U.R.L. n. 25, suppl., del 21/06/2019)	- Art. 1 Modifiche alla l.r. 31/2008 (comma 1, lett. d)
➤ Legge regionale n. 17 del 04/12/2018 - Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018 (B.U.R.L. n. 49, suppl., del 06/12/2018)	- Art. 14 Modifiche alla l.r. 35/2017
➤ Legge regionale n. 5 del 25/01/2018 - Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge (BURL n. 5, suppl. del 29/01/2018)	- Art. 2 Abrogazione di leggi (comma 1, lett. B, punto 62)
➤ Legge regionale n. 35 del 12/12/2017 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Lombardia n. 50, Suppl., del 15/12/2017)	- Art. 1 Finalità e obiettivi - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Modalità operative - Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale - Art. 5 Registro e rete delle fattorie sociali) - Art. 6 Misure di sostegno - Art. 7 Interventi pubblici - Art. 8 Clausola valutativa - Art. 9 Disposizioni transitorie e finali - Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria
➤ Decreto D.S. n. 4168 del 22/05/2015 - Determinazioni in ordine alle modalità operative per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, in attuazione dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 3387 del 10 aprile 2015 e aggiornamento della tabella regionale dei fabbisogni di manodopera relativa all'attività agrituristica – Modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e seguenti (B.U.R. Lombardia, S.O., n. 23 del 01/06/2015)	- Allegato 1 - Procedure per le istruttorie delle domande di riconoscimento della qualifica di fattoria sociale - Allegato 2 - Progetto formativo per l'acquisizione della qualifica di fattoria sociale - Allegato 3 - Scheda progetto sociale - Allegato 4 - Richiesta di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di fattoria sociale - Allegato 5 - Fabbisogno di manodopera per l'attività agrituristica: integrazione attività sociali
➤ Deliberazione della Giunta regionale n. X/3387 del 10/04/2015 - Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (B.U.R. Lombardia, S.O., n. 17 del 20/04/2015)	- Allegato 1 Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
➤ Legge regionale n. 19 del 08/07/2014 - Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale. (BURL n. 28, suppl., del 11/07/2014)	- Art. 10 Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 12/2005 (abrogato con l.r. n. 5/2018)

Segue



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

<p>➤ Deliberazione della Giunta regionale n. IX/3484 del 16/05/2012 - Presa d'atto della comunicazione degli Assessori De Capitani e Boscagli avente ad oggetto: "agricoltura sociale - esiti della ricognizione delle "fattorie sociali" nel territorio lombardo - anno 2012"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 1 Sintesi dati del questionario di rilevazione delle attività sociali nelle aziende agricole (fattorie sociali) - Allegato 2 Fattorie sociali
<p>➤ Legge regionale n. 25 del 28/12/2011 -Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica. (B.U.R. Lombardia n. 52, Suppl., del 29/12/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Modifiche alla l.r. 31/2018 (comma 1, lett. h)
<p>➤ Legge regionale n. 31 del 05/12/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (BURL n. 50, 1° S.O., del 10/12/2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 bis Promozione dell'agricoltura sociale (aggiunto con l.r. n. 25/2011, art. 1, comma 1, lett. h e successivamente abrogato con l.r. n. 35/2017, art. 9, comma 1) - Art. 150 Multifunzionalità dell'azienda agricola (come sostituito con l.r. n. 11/2019, art. 1, comma 1, lett. d) - Art. 159 Fattorie didattiche e fattorie sociali (art. sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. n. 11/2019)



4. Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano promuove l'agricoltura sociale con la **legge n. 8 del 22 giugno 2018**, al fine di sostenere e rafforzare la struttura sociale del territorio rurale provinciale, favorire lo sviluppo socio-economico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione dell'agricoltura, in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea.

Secondo le finalità della legge, pertanto, l'agricoltura sociale è da intendere come azione di supporto e integrazione dell'offerta di assistenza da parte della Provincia e come intervento di prevenzione o promozione della salute delle persone mediante l'impiego degli animali, delle piante e della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico (art. 1, comma 2).

Al fine di regolamentare l'erogazione di tali servizi e garantirne determinati standard qualitativi, la legge dispone il riconoscimento degli operatori dell'AS per il tramite della loro iscrizione all'Elenco provinciale istituito con l'art. 2.

La legge identifica, prioritariamente (art. 3, comma 3), gli operatori che possono essere iscritti nell'Elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale, indicandoli negli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata; nelle cooperative sociali, di cui alla l.r. Trentino Alto Adige n. 24/1988, e ss.mm.) i cui soci siano in maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS; nelle imprese sociali di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché rispettino i requisiti richiamati dalla l. n. 141/2015 (art. 2, comma 4).

La disciplina dell'Elenco è rimessa ad apposito regolamento di esecuzione, col quale dovranno essere determinate le modalità per l'accesso degli operatori dell'AS alle singole attività e le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti; il regolamento, inoltre, dovrà disciplinare anche gli elementi riguardanti la formazione richiesta per l'esercizio delle attività di AS.

L'organo preposto all'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'agricoltura sociale è la Consulta provinciale per l'agricoltura sociale, istituita presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, al quale spetta anche il compito di presentare proposte per lo sviluppo dell'agricoltura sociale in Alto Adige. La nomina dei componenti di tale Consulta, che resterà in carica per un quinquennio, è stata effettuata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 356 del 14/05/2019.

Le tipologie di attività di AS sono definite dettagliatamente dall'art. 4 della legge, come segue:

- attività riguardanti l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (come definiti nel Regolamento (UE) n. 651/2014), persone svantaggiate (ai sensi della l. n. 381/1991) e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per comunità locali e scuole mediante l'utilizzazione delle risorse dell'azienda agricola che svolge l'attività, al fine di promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di orientamento, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; tra tali attività rientrano offerte di formazione, assistenza e sostegno per la gestione della vita quotidiana, anche con animali e piante, di servizi di assistenza e vitto, come servizi di tavola calda per anziani, pasti a domicilio e simili, e di alloggio per persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali e piante;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello provinciale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno per bambini e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le misure di sostegno (art. 8) che la Provincia assicura per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura sociale, destinate preferibilmente alle aziende che operano in collaborazione con le strutture socio-sanitarie pubbliche, possono consistere:

- nell'incentivazione di investimenti e interventi per l'adeguamento e l'arredamento di edifici e strutture per imprese agricole;
- nella partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe orarie dei servizi assistenziali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legislazione provinciale in materia di politiche sociali e sanità;
- in contributi per corsi di formazione e aggiornamento, per misure di sensibilizzazione, per studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative per enti e organizzazioni nel settore agricolo;
- in progetti e iniziative rispondenti alle finalità della legge n. 8/2018.

Tabella 5 - Quadro normativo della Provincia Autonoma di Bolzano sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deliberazione della Giunta Provinciale n. 356 del 14/05/2019 - Nomina della Consulta provinciale per l'agricoltura sociale 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legge provinciale n. 8 del 22/06/2018 - Agricoltura sociale (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 27, Suppl. n. 2, del 05/07/2018) 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità - Art. 2 Elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale - Art. 3 Riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale - Art. 4 Attività di agricoltura sociale - Art. 5 Requisiti soggettivi e oggettivi - Art. 6 Disposizioni urbanistiche e in materia di igiene e sanità per i locali - Art. 7 Inizio attività - Art. 8 Misure di sostegno - Art. 9 Consulta provinciale per l'agricoltura sociale - Art. 10 Vigilanza e sanzioni - Art. 11 Disposizioni transitorie - Art. 12 Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano" - Art. 13 Norme finanziarie



5. Provincia Autonoma di Trento

Il disposto normativo con il quale la Provincia Autonoma di Trento interviene in materia di agricoltura sociale è rappresentato dalla legge provinciale sull'agriturismo, legge n. 10 del dicembre 2001, modificata più volte nel corso degli anni e in ultimo con la **legge provinciale n. 12 del 21 luglio 2016**, recante "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale".

Della legge, che originariamente disciplinava in via prioritaria gli agriturismi, le strade del vino e le strade dei sapori, è stato modificato in primis il titolo, divenuto oggi "Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo", e in secundis la rubrica del Capo II bis, oggi "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". All'interno di questo Capo, infatti, è stato inserito l'articolo 14.1 col quale l'AS viene riconosciuta ufficialmente come aspetto della multifunzionalità delle attività agricole e come risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi di inserimento lavorativo e sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi da parte della Provincia Autonoma. Promuovendo l'agricoltura sociale si intende, quindi, ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito del territorio provinciale.

Per agricoltura sociale la legge provinciale intende l'insieme delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, nei limiti fissati dall'art. 2, comma 4, della l. n. 141/2015. Per tale ragione, disciplina anche le attività di fattoria didattica (art. 14 bis) e le attività di fattoria sociale (art. 14 ter).

Per fattoria sociale sono intese le attività, esercitate sempre dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali mediante l'utilizzazione della propria azienda, volte a realizzare:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'art. 2, punti 3) e 4), del Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'art. 4 della l. n. 381/1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e dei soggetti individuati dall'art. 6 della l. p. n. 13 del 27/07/2007 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana, nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
- servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale, come definiti dall'art. 3, comma 6 bis, della l.p. n. 4 del 12/03/2002 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

La legge stabilisce, altresì, che la fattoria sociale possa utilizzare, in alternativa, anche la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

Presso la struttura provinciale competente agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie sociali, distinto per sezioni, a cui sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio delle relative attività.



Anche la Provincia Autonoma di Trento promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale (art. 14 quater) attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, associazioni di categoria, soggetti che offrono formazione professionale o strutture formative accreditate.

Le misure di sostegno previste per promuovere e sostenere l'AS riguardano specifici criteri di priorità volti a favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione [...]), e a sensibilizzare gli enti locali in modo da favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà. L'art. 14 sexies 2 prevede anche che la Provincia adotti misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'AS, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite da lei stessa, da suoi enti strumentali e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti comporti l'attribuzione di pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla l. p. n. 2 del 09/03/2016 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici [...]). Altre misure di sostegno prevedono che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie relative alla concessione di contributi provinciali o anche l'organizzazione di interventi di carattere informativo su materie, attività e servizi dell'AS, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito.

L'articolo 14 octies, infine, prevede che l'attuazione dell'agricoltura sociale sia disciplinata attraverso apposito regolamento di esecuzione, rimandando ad esso eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della l. n. 141/2015.



Tabella 6 - Quadro normativo della Provincia Autonoma di Trento sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge provinciale n. 12 del 21/07/2016 - Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 30 del 26/07/2016, Suppl. n. 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001) - Art. 2 Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 3 Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 5 Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 7 Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 8 Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 9 Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 - Art. 10 Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001
<p>➤ Legge provinciale n. 10 del 19/12/2001 - Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo (come modificata in ultimo dalla l.p. n. 12/2016) (B.U. n. 1 del 02/01/2002)</p>	<p>Capo II bis Disposizioni in materia di agricoltura sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 14.1 Agricoltura sociale - Art. 14 ter Fattoria sociale - Art. 14 quater Formazione - Art. 14 sexies Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali - Art. 14 sexies 1 Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali - Art. 14 sexies 2 Misure di sostegno - Art. 14 sexies 3 Logo dell'agricoltura sociale - Art. 14 septies Vigilanza e sanzioni - Art. 14 octies Disciplina di attuazione



6. Veneto

La **legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013**, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, promuove l'agricoltura sociale come “aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni”.

Gli ambiti verso cui le attività di agricoltura sociale sono indirizzate riguardano:

- l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno);
- percorsi abilitativi e riabilitativi, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana (di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati);
- iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali “agri-asili”, “agri-nidi”, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli; tra queste iniziative, alcune sono rivolte anche ad adulti e anziani, come gli alloggi sociali (“social housing”) e le comunità residenziali (“cohousing”), con lo scopo di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;
- progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'ente locale.

La legge definisce “agricoltura sociale” l'integrazione dell'attività agricola con una o più delle attività appena elencate e richiede, quindi, che l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura sia coniugato con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale.

Il centro per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale è rappresentato dalle fattorie sociali, che possono essere costituite dalle imprese agricole, come definite dall'art. 2135 c.c., che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, e dalle cooperative agricole e imprese sociali che svolgano le attività di cui all'art. 2135, comma 2, c.c.; in entrambi i casi è richiesta l'iscrizione presso *l'elenco regionale delle fattorie sociali* istituito ai sensi dell'art. 5 della legge.

Le procedure per l'iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie sociali sono disciplinate con Deliberazione di Giunta n. 2334 del 9 dicembre 2014; le relative attività istruttorie e di gestione tecnica e amministrativa sono affidate all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura. L'elenco, al fine di ricomprendere la molteplicità delle attività e delle competenze che contraddistinguono l'agricoltura sociale, è stato articolato in quattro sezioni relative rispettivamente all'inserimento socio-lavorativo, ai percorsi abilitativi e riabilitativi, ad iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale, nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti.



Con la Deliberazione di Giunta n. 667 del 28 aprile 2015 è stato completato il quadro delle disposizioni tecnico-amministrative relative alle procedure per il riconoscimento delle fattorie sociali. La delibera, infatti, approva l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di Fattoria Sociale, la direttiva che disciplina gli aspetti gestionali dei percorsi formativi abilitanti e dei percorsi di aggiornamento e il documento che sancisce gli obblighi che fanno capo al Soggetto gestore di tali percorsi.

La legge regionale n. 14/2013, che all'art. 4 istituisce l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, individua anche una serie di misure di sostegno, tra le quali: la concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali, compresi quelli confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa; la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite da soggetti pubblici; la previsione, negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale; nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5% del totale dei posteggi; il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali; l'organizzazione di specifici percorsi formativi ed eventi informativi; la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.

Il logo delle fattorie sociali del Veneto, infine, che può essere utilizzato soltanto dalle fattorie iscritte nell'Elenco regionale e che deve riportare anche la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate dalla legge regionale del 2013, è stato approvato recentemente con Deliberazione di Giunta regionale n. 420/2019, unitamente alla disciplina d'uso.



Tabella 7 - Quadro normativo della Regione Veneto sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 09/04/2019 - Approvazione del "Logo delle fattorie sociali del Veneto", del manuale e della disciplina d'uso. Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (B.U.R. Veneto n. 44 del 30/04/2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A Manuale d'uso. Breve guida sull'uso del logo delle fattorie sociali del Veneto - Allegato B Disciplina d'uso del "Logo delle fattorie sociali del Veneto"
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 28/04/2015 - Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per i percorsi di base per l'avvio di Fattoria Sociale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (B.U.R. Veneto n. 45 del 08/05/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'avvio di Fattoria Sociale - Allegato B Direttiva per la presentazione di progetti per l'avvio di fattoria sociale (l.r. 28/06/2013, n. 14) - Allegato C Adempimenti amministrativi e gestionali di progetti per l'avvio di fattoria sociale l.r. 28/06/2013, n. 14
<p>➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2334 del 09/12/2014 - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" - Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali (B.U.R. Veneto n. 120 del 19/12/2014)</p>	
<p>➤ Legge regionale n. 14 del 28/06/2013 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Veneto n. 54 del 28/06/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità e oggetto - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Modalità operative - Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale - Art. 5 Elenco e rete delle fattorie sociali - Art. 6 Misure di sostegno - Art. 7 Logo delle fattorie sociali - Art. 8 Monitoraggio e valutazione



7. Friuli Venezia-Giulia

In Friuli Venezia-Giulia, il primo intervento normativo in favore dell'agricoltura sociale si riscontra nell'art. 23 della legge regionale n. 18 del 04/06/2004, "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive", come modificato dall'art. 19 della l.r. n. 25/2007, che ne ha esteso la portata, originariamente rivolta solo alle fattorie didattiche, anche alle fattorie sociali. L'art. 23, così modificato, prevede l'erogazione di contributi "fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili" a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, dei soggetti gestori dei servizi socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone con handicap, di soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e di centri residenziali per gravi e gravissimi e delle Aziende per i servizi sanitari "per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale".

I requisiti aziendali, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di fattoria sociale sono disciplinati con Decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres. del 6 marzo 2015, il cui art. 19 ha disposto l'abrogazione del Regolamento che era stato assunto in precedenza con D.P.R. n. 07/Pres. del 22/01/2010.

Il Regolamento approvato nel 2015, rafforzando di fatto il ruolo delle fattorie sociali, stabilisce che le fattorie didattiche, riconosciute ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R., "assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l'inclusione sociale o socio-lavorativa".

Nell'elencare, poi, i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, il D.P.R. specifica i contenuti minimi dei corsi di formazione, organizzati dall'ERSA, ai quali sono tenuti a partecipare gli imprenditori, soci, coadiuvanti familiari e/o i dipendenti delle fattorie sociali; dell'imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente. Nei programmi di tali corsi deve essere contemplata la trattazione almeno dei seguenti temi: trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; valutazione del rischio e procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie sociali; organizzazione del sistema socio-sanitario regionale; valutazione e programmazione degli interventi a favore dei soggetti svantaggiati; metodologia specifica di intervento in ambito di inclusione sociale e socio-lavorativa.

È, però, ai sensi della **legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2018** che la Regione, conformemente a quanto previsto dalla l. n. 141/2015, promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali. Disciplinata, quindi, dalle disposizioni contenute all'interno dei quattro articoli (dall'art. 8 all'art. 12) che compongono il Capo II della legge, l'agricoltura sociale viene riconosciuta dalla Regione al fine di:

- arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla l.r. n. 6 del 31 marzo 2006, con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

- promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, al contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione, nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
- valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali al fine di generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;
- favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale, così come definiti dalla l.r. n. 4 del 23 marzo 2017.

Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 2018, i soggetti di seguito elencati che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 141/2015: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e le cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991 e alla l.r. n. 20 del 26 ottobre 2006 n. 20 sulla cooperazione sociale, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30% del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente al tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), presso la quale è istituito l'elenco degli operatori riconosciuti. È rimessa, invece, ad apposito regolamento regionale, da adottarsi entro 6 mesi dall'emanazione del decreto attuativo della l. n. 141/2015, la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio e la revoca del riconoscimento, di un elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione e rientranti in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'art. 2, comma 1, della l. n. 141/2015, delle modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA anche in collaborazione con le strutture regionali competenti e con gli enti gestori del servizio sociale, nonché delle modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.

Con riguardo alla governance delle attività di agricoltura sociale (art. 10), è prevista la collaborazione con i servizi socio-sanitari, che si estrinseca nel coordinamento con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, nell'inserimento delle attività di agricoltura sociale nei Piani di zona e nel loro svolgimento in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Dopo aver istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale e averne individuato i compiti (art. 11), la legge regionale prevede che la Regione promuova il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche socio-sanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale, ed elenca a tal fine le misure di sostegno previste in favore degli operatori dell'agricoltura sociale (art. 12):

- concessione in uso, da parte della Regione, di terreni, fabbricati e locali confiscati alla criminalità organizzata, mediante l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale;
- promozione della concessione del patrimonio degli enti locali;



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

- individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche;
- promozione di criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;
- promozione di iniziative informative, formative e di assistenza tecnica;
- promozione dello sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;
- promozione della divulgazione, soprattutto nei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale e delle relative pratiche attivate sul territorio.

Tabella 8 - Quadro normativo della Regione Friuli Venezia-Giulia sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge regionale n. 2 del 06/02/2018 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo (B.U.R. Friuli Venezia-Giulia n. 7 del 14/02/2018)</p>	<p>Capo II Disposizioni in materia di agricoltura sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 Finalità - Art. 9 Operatori dell'agricoltura sociale - Art. 10 Collaborazione con i servizi sociosanitari - Art. 11 Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale - Art. 12 Misure di sostegno
<p>➤ Decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres. del 06/03/2015 - Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) (B.U.R. Friuli Venezia-Giulia n. Giulia n. 11 del 18/03/2015)</p>	<p>Capo III Fattorie sociali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 Requisiti delle fattorie sociali - Art. 10 Obblighi delle fattorie sociali - Art. 11 Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale - Art. 12 Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie sociali - Art. 13 Contributi - Art. 14 Presentazione dei progetti sociali - Art. 19 Abrogazione
<p>➤ Decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 22/01/2010 - Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) (B.U.R. Friuli Venezia-Giulia n. 5 del 03/02/2010)</p>	<p>(abrogato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 047/Pres. del 06/03/2015)</p>
<p>➤ Legge regionale n. 25 del 17/10/2007 - Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino (B.U.R. Friuli Venezia-Giulia n. 43 del 24/10/2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 19 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004
<p>➤ Legge regionale n. 18 del 04/06/2004 - Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive (B.U.R. Friuli Venezia-Giulia n. 23 del 09/06/2004)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 23 Fattorie didattiche e sociali (come modificato dalla l.r. n. 25/2007)



8. Liguria

Con la **legge regionale 21 novembre 2013, n. 36**, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", la Regione Liguria ha inteso promuovere "la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali".

L'agricoltura sociale è attuata all'interno di aziende agricole che vengono definite anche "sociali" quando esercitano al loro interno "attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante":

- l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
- il sostegno e reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
- l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;
- la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli artt. 21 "Lavoro all'esterno" e 21-bis "Assistenza all'esterno dei figli minori" della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e s.m.i. e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;
- lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
- ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), come definiti dalle linee guida regionali dell'AS.

Vengono riconosciute, pertanto, due attività principali di AS, quella di "supporto" alle esigenze espresse dall'ambito socio-sanitario e quella di carattere inclusivo, sia sociale che lavorativo, per il cui esercizio è indispensabile la preventiva iscrizione nel Registro regionale delle aziende agricole sociali, istituito ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale.

Le "Linee guida dell'agricoltura sociale", i cui contenuti minimi sono indicati nell'art. 5 della suddetta legge regionale, sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 22/12/2014. Nel documento, che si propone di rispondere ai quesiti provenienti dal mondo agricolo e sociale in materia, sono definiti e specificati i nuovi ambiti di attività "polifunzionale" dell'azienda agricola (in riferimento all'agricoltura sociale).

La Regione, infine, promuove la costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali come riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno all'AS di competenza regionale (art. 9), come ad esempio quelle volte a: valorizzare e sostenere la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei servizi offerti e dei loro prodotti e con specifico riguardo a questi ultimi il loro impiego nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici; garantire apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi; favorire l'affidamento alle aziende agricole sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità; concedere in uso in via prioritaria i beni



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio di Regione, province o comuni (art. 2-undecies, comma 2, l. n. 575/1965 e s.m.i.).

Tabella 9 - Quadro normativo della Regione Liguria sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 22/12/2014 - Approvazione linee guida alla Legge Regionale n. 36 del 21 novembre 2013 (B.U.R. Liguria n. 3, P. II, del 21/01/2015)	- Linee Guida
➤ Legge regionale n. 36 del 21/11/2013 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Liguria n. 19, P. I, del 27/11/2013)	- Art. 1 Finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Aziende agricole sociali - Art. 4 Registro regionale delle aziende agricole sociali - Art. 5 Linee guida dell'agricoltura sociale - Art. 6 Formazione per l'agricoltura sociale - Art. 7 Azioni di valorizzazione e di sostegno - Articolo 8 Strumenti e politiche di programmazione - Art. 9 Rete delle aziende agricole sociali



9. Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna l'agricoltura sociale non è ancora oggetto di specifica disciplina normativa. Le uniche norme che mirano a regolamentare l'esercizio di attività sociali nel contesto di un'azienda agricola sono contenute nella **legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009**, che disciplina l'agriturismo e la multifunzionalità delle aziende agricole, e fanno riferimento a quell'insieme di attività che l'agriturismo può organizzare in favore degli ospiti aziendali.

Le norme attuative della suddetta legge regionale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 987 del 11 luglio 2011 hanno sostituito integralmente quanto disposto con la precedente Deliberazione n. 1693/2009. Le attività sociali, finalizzate genericamente a "fornire servizi di cura, di reinserimento lavorativo, di socializzazione" (punto 2), sono illustrate meglio al punto 11 dell'allegato A della Delibera n. 987, secondo il quale in un agriturismo possono essere organizzati e offerti servizi socio-educativi o sociali a fini riabilitativi e di inserimento lavoro, finalizzati al servizio di comunità o al reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso il loro impiego in mansioni collegate al settore agrituristico e/o all'ambiente rurale.

Tra le attività di carattere sociale maggiormente rilevanti viene auspicata l'offerta di quelle:

- rivolte all'ospitalità della prima infanzia (nidi, asili, educatrici familiari);
- rivolte alla riabilitazione e all'inclusione lavorativa di soggetti a bassa contrattualità;
- volte alla presa in carico di soggetti deboli (ad esempio, anziani autosufficienti) per favorirne la socializzazione;
- finalizzate all'accoglienza complementare per utenti assistiti dai servizi socio-sanitari.

Per la gestione di tali servizi è prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione con Enti pubblici; in tal caso, gli imprenditori agrituristici possono avvalersi, oltre che oltre del personale aziendale, anche dell'affiancamento di collaboratori con professionalità "medico-sociale" indicati dall'ente pubblico e/o previsti dalle norme specifiche in vigore.

Tabella 10 - Quadro normativo della Regione Emilia-Romagna sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 987 del 11/07/2011 - l.r. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo (B.U.R. Emilia-Romagna n. 114 del 21/07/2011, P. II)	- Punto 2 Definizioni - Punto 11 Attività sociali
➤ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1693 del 02/11/2009 - l.r. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" – Criteri di attuazione del settore agriturismo (B.U.R. Emilia-Romagna n. 199 del 26/11/2009)	
➤ Legge regionale n. 4 del 31/03/2009 - Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole (B.U.R. Emilia-Romagna n. 52 del 31/03/2009)	



10. Toscana

La Toscana è stata una delle prime Regioni italiane a legiferare in materia di Agricoltura Sociale. È del 2010, infatti, la **legge regionale n. 24** recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, con la quale l'AS è stata promossa come ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali integrate. La legge, infatti, mira a rafforzare l'attuazione di quelle politiche sociali integrate individuate dalle legge regionale n. 41/2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”, facendo espresso richiamo alle Politiche per le famiglie, per le persone disabili, per gli immigrati, per le persone a rischio di esclusione sociale, per la tutela della salute mentale, per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze (rispettivamente regolamentate agli artt. 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della l.r. n. 41/2005).

L'agricoltura sociale viene definita come quell'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. e/o dai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. n. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integri in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali.

Il luogo in cui svolgere attività di AS è il “podere sociale”, inteso come “la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

- attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
- svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale “sul posto di lavoro”;
- svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale”.

La legge, oltre a favorire la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla stessa, prevede l'istituzione dell'elenco dei poderi sociali (art. 5), oltre che dell'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale (art. 4). Individua, poi, alcune misure di sostegno all'AS (art. 6), prima fra tutte quella che consente la concessione da parte dei poderi sociali di beni di proprietà di enti pubblici (in primis Regione e poi enti locali e altri soggetti pubblici) e privati.

Tra le misure di sostegno è previsto anche l'impegno da parte della Regione di individuare e adottare idonee misure per far sì che, nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali e che tali prodotti siano commercializzati nell'ambito delle strategie e degli interventi di promozione della filiera corta.



Operativamente, le attività di agricoltura sociale sono attuate mediante: politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005, e quindi di quei soggetti che rientrano nel sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale; strumenti di programmazione agricola regionale, come il PSR.

Le attività sociali e di servizio per le comunità locali sono disciplinate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46/R del 3 agosto 2004, come modificato dal successivo D.P.G.R. n. 74/R del 9 dicembre 2014. Il D.P.R. n. 46/2004 approva il Regolamento di attuazione della l.r. n. 30/2003, recante la "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", e dispone che per l'esercizio delle attività sociali e di servizio per le comunità locali l'imprenditore possa avvalersi della collaborazione di esperti esterni. All'art. 10 bis fornisce un elenco preciso di tali attività:

- attività educative e didattico-ricreative: 1) attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della l.r. 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 2) attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente; 3) attività di accoglienza e soggiorno anche con pernottamento di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;
- accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale;
- riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere;
- socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento rivolte a persone della terza età autosufficienti.



Tabella 11 - Quadro normativo della Regione Toscana sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74/R del 09/12/2014 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana") (B.U.R. Toscana n. 61 del 17/12/2014)</p>	<p>- Art. 5 - Inserimento dell'Art. 10 bis "Attività sociali e di servizio per le comunità locali"</p>
<p>➤ Legge regionale n. 29 del 08/06/2012 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012 (B.U.R. Toscana n. 31, P. I, del 22/06/2012)</p>	<p>Sezione XXI Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e alle leggi regionali concernenti il PAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 85 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2010 - Art. 86 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2010
<p>➤ Legge regionale n. 24 del 26/02/2010 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Toscana n. 13, P. I, del 05/03/2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Oggetto e finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Modalità operative - Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale - Art. 5 Elenco e rete dei poderi sociali - Art. 6 Misure di sostegno



11. Umbria

Con il Testo unico in materia di agricoltura, di cui alla **legge regionale n. 12 del 9 aprile 2015**, la Regione Umbria ha abrogato la precedente normativa regionale in materia contenuta nella legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014.

Le norme riguardanti in modo specifico l'AS e le fattorie sociali sono inserite nel Titolo VIII, dedicato anche alla disciplina di agriturismi e fattorie didattiche, e in particolare nella Sezione III (articoli da 153 a 159); nei successivi articoli, invece, sono riportate norme comuni all'intero Titolo (articoli da 160 a 166) e disposizioni transitorie e finali (articoli 167 e 168).

La legge definisce l'agricoltura sociale come "l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale". Identifica, poi, nella fattoria sociale il luogo in cui svolgere le pratiche di AS da parte di imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., anche in forma associata, comprese le società di capitali o di persone, e di imprese sociali (anche in forma associata con le predette imprese agricole), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, attraverso l'utilizzo prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda.

Le attività esercitate dalla fattoria sociale consistono nell'offerta di prestazioni di:

- inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;
- servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;
- attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

Secondo l'art. 153, comma 4, per poter svolgere attività di agricoltura sociale, le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato di durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Il certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale, da richiedere alla competente Struttura regionale, riporta le attività di fattoria sociale che possono essere svolte, i dati dell'imprenditore agricolo richiedente, del fondo rustico e degli edifici nei quali possono essere esercitate le attività.

Ferma restando la necessità del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, igienicosanitari, di ricettività, ospitalità e sicurezza previsti dalle specifiche normative di settore, le fattorie sociali sono tenute a garantire che le relative attività siano coordinate e portate avanti con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso di adeguata qualifica (acquisita ai sensi del r.r. 4/2003).



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

La l.r. n. 12/2015, con l'art. 157, istituisce poi l'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale, stabilendo al contempo che il mancato inizio delle attività entro tre anni dalla data di iscrizione comporti la cancellazione dall'Elenco; tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Elemento caratteristico della normativa regionale è la previsione di una "riserva di denominazione" di fattoria sociale e dei termini attributivi derivati in favore dei soli imprenditori agricoli in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di tali attività, iscritti all'Elenco regionale delle fattorie sociali e che abbiano presentato la SCIA. È previsto, inoltre, che la denominazione "fattoria sociale" non sia mai affiancata ad altra denominazione, qualificazione o termine riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

Tabella 12 - Quadro normativo della Regione Umbria sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge regionale n. 12 del 09/04/2015 - Testo unico in materia di agricoltura (B.U.R. Umbria n. 21, S.O. n. 2, del 15/04/2015)</p>	<p>Titolo VIII, Sezione III - Agricoltura Sociale e disciplina delle fattorie sociali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 153 Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale - Art. 154 Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali - Art. 155 Operatori sociosanitari di fattorie sociali - Art. 156 Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale - Art. 157 Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale - Art. 158 Riserva di denominazione - Art. 159 Interventi di sostegno - Art. 225 Abrogazioni (comma 1, lett. uu)
<p>➤ Legge regionale n. 16 del 07/08/2014 - Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti (B.U.R. Umbria n. 39, S.O. n. 1, del 13/08/2014)</p>	<p>(Tutti gli articoli della l.r. n. 16/2014, fatta eccezione per l'art. 32, comma 1, sono stati abrogati con l.r. n. 12/2015, art. 225, comma 1, lett. uu)</p>



12. Marche

Nella regione Marche il primo riconoscimento normativo del valore dell'attività agricola anche in relazione agli "elementi legati all'ambiente rurale, alla socialità del lavoro, alla possibilità di occupazione per soggetti con disabilità diverse o problemi di emarginazione, tossicodipendenze ed altre marginalità" si è avuto con la Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 09/02/2010, il cui obiettivo è stato quello di incentivare tali attività tramite aiuti ad uno o più progetti finalizzati alla creazione o allo sviluppo di "aziende agricole sociali". Al fine di avviare un'iniziativa pilota di agricoltura sociale, la Giunta regionale aveva disposto lo stanziamento di un importo pari a € 70.000,00, fornendo contestualmente le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno dei progetti pilota.

È nel 2011, però, che l'agricoltura sociale viene disciplinata espressamente dalla Regione Marche, con **legge regionale 14 novembre 2011, n. 21** recante "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura". Tale legge declina la multifunzionalità in tutte quelle attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori di cui all'art. 2135 c.c.; nell'elenco delle attività multifunzionali, l'agricoltura sociale viene riportata subito dopo l'agriturismo.

Alla disciplina dell'agricoltura sociale, in particolare, è dedicato l'intero CAPO II della legge, comprendente gli articoli dal 25 al 36, oltre che le disposizioni comuni (artt. 45-49). All'art. 27 la legge indica che possono essere considerate attività di agricoltura sociale quelle rientranti nelle seguenti categorie:

- servizi educativi e didattici, e in particolare la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
- servizi sociali e assistenziali, quali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
- servizi socio-sanitari, consistenti in terapie assistite con gli animali, terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, terapie con medicine naturali o non convenzionali;
- reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria).

La legge prevede che le attività di agricoltura sociale debbano risultare sempre in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere principale; a tal fine, chiarisce che "il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria".



I soggetti che possono svolgere le attività di AS sono:

- imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, che svolgono tali attività utilizzando la propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
- soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese agricole di cui alla precedente alinea, qualora svolgano le attività di cui all'art. 2135, commi 2 e 3, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali.

Per quest'ultima categoria di operatori la legge specifica che il rapporto di connessione debba essere stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, e quindi senza tenere in alcuna considerazione le altre tipologie di attività svolte ai sensi della l. n. 381/1991 sulle cooperative sociali.

La legge richiede il possesso da parte degli operatori dell'AS di specifiche qualifiche professionali in grado di garantire la qualità dei servizi offerti e precisa che l'attività di AS può essere svolta a favore di soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO previsti dalle normative di settore.

All'art. 30, inoltre, è prevista l'istituzione dell'"Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale" presso la struttura organizzativa regionale competente in materia. A detta struttura regionale compete di informare dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività di AS. L'Elenco regionale, le cui modalità di iscrizione sono definite con Deliberazione di Giunta regionale n. 345 del 18/04/2016, è suddivisa in quattro sezioni, corrispondenti alle categorie delle attività di AS individuate nell'art. 27 della l.r. n. 21/2011: 1. Sezione Servizi educativi e didattici; 2. Sezione Servizi sociali e assistenziali; 3. Sezione Servizi socio-sanitari; 4. Sezione Reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio. La Deliberazione di Giunta regionale n. 345/2016 è stata assunta nelle more della predisposizione del regolamento di attuazione di cui all'art. 33 della l.r. 21/2011, da definire in seguito all'adozione da parte del MIPAAF del decreto di cui alla l. 141/2015, anche per garantire la piena operatività dei bandi delle Misura del PSR Marche 2014/2020.

Per l'esercizio delle attività di AS, da effettuarsi con l'impiego di risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda, è previsto che le imprese agricole stipulino con gli enti pubblici apposite convenzioni, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.



Tabella 13 - Quadro normativo della Regione Marche sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
<p>➤ Deliberazione di Giunta regionale n. 345 del 18/04/2016 - Istituzione dell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (B.U.R. Marche n. 51 del 29/04/2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato "A" Modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale - Articolo 30 comma 2 legge regionale 21/2011 (Allegato 1 Verbale accertamento requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale) - Allegato "B" Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale (articolo n. 30 l.r. 21/2011)
<p>➤ Legge regionale n. 21 del 14/11/2011 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura (B.U.R. Marche n. 99 del 24/11/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2 Ambito di applicazione (comma 1, lett. b) Capo II Agricoltura Sociale - Art. 25 Caratteristiche - Art. 26 Rapporto di connessione - Art. 27 Attività esercitabili - Art. 28 Esercizio dell'attività - Art. 29 Agricoltura sociale e impresa agricola - Art. 30 Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale - Art. 31 Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività - Art. 32 Immobili per l'agricoltura sociale - Art. 33 Regolamento di attuazione - Art. 34 Vigilanza e controllo - Art. 35 Sanzioni amministrative pecuniarie - Art. 36 Sospensione e cessazione dell'attività
<p>➤ Deliberazione di Giunta regionale n. 252/2010 - Disposizioni per lo sviluppo di esperienze pilota nell'ambito dell'agricoltura sociale (B.U.R. Marche n. 20 del 26/02/2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A Iniziativa pilota di agricoltura sociale



13. Lazio

La regione non dispone di una legge sull'agricoltura sociale.

La materia trova collocazione nella legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, che, dettando "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", con l'art. 16 ha apportato modifiche alla legge regionale n. 14 del 2 novembre 2006, "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Le modifiche hanno riguardato il titolo della l. n. 14/2006, oggi "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole", e la sostituzione del comma 1 dell'art. 1. Il disposto così sostituito prevede che al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali, la Regione sostenga l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante, ad esempio, la promozione delle attività agricole multifunzionali, tra le quali si annoverano quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla l. n. 141 del 18 agosto 2015. Le modifiche introdotte con l'art. 16 della **l.r. n. 7/2018**, di fatto, mirano ad ampliare la portata delle disposizioni normative della l.r. n. 14/2006, inizialmente rivolte esclusivamente all'agriturismo e al turismo rurale. Pertanto, l'ambito di applicazione della legge del 2006 è stato esteso fino a ricomprendere tutte le "attività multifunzionali", ivi compresa l'agricoltura sociale.

Tra le modifiche di maggiore rilievo si annovera quella che stabilisce che l'individuazione della programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole debba essere inserita in una specifica sezione del Piano Agricolo Regionale (PAR) di cui all'art. 52 della l.r. 38/1999.

Al fine di realizzare un modello di programmazione regionale capace di intensificare la rete dei servizi sociali nelle aree rurali facendo ricorso ad un sistema multifunzionale in grado di produrre vantaggi socio-economici per le comunità locali, nel 2013 è stata presentata una proposta di legge volta a disciplinare in modo specifico l'agricoltura sociale, ad oggi mai convertita in legge.

Il successivo intervento in materia è rappresentato dal Regolamento n. 11 del 2 settembre 2015, attuativo della ruralità multifunzionale. Secondo quanto disposto dall'art. 1 di tale regolamento, la Regione Lazio favorisce lo sviluppo di una nuova ruralità multifunzionale anche al fine di "salvaguardare e potenziare il ruolo dell'impresa agricola quale elemento imprescindibile per la tutela attiva del territorio e lo sviluppo socio-economico anche mediante l'accrescimento dei livelli occupazionali" e di "favorire gli interventi volti all'utilizzo dei manufatti rurali finalizzati ad incrementare l'offerta di servizi al territorio mediante l'introduzione di attività compatibili con l'agricoltura".

Con il regolamento vengono disciplinate, tra le altre, anche le modalità di introduzione, svolgimento e attuazione delle "attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative". Tuttavia, è richiesto che la scelta delle attività compatibili con la destinazione agricola avvenga rispetto di almeno tre dei criteri espressamente previsti (art. 3) e afferenti:

- all'utilizzazione di sistemi a basso impatto ambientale,
- all'adozione di pratiche di ricomposizione ambientale,
- all'adozione di interventi di recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente in ambito agricolo ricadente in stato di abbandono o di sottoutilizzo;
- al sostegno diretto e indiretto al reddito dell'azienda del soggetto agricolo in regime di connessione tramite l'attivazione di iniziative capaci di sfruttare le produzioni agricole, recuperare e mantenere le



strutture esistenti, incrementare il valore patrimoniale, migliorare le sistemazioni idraulico-agrarie, contrastare il processo di isolamento e di abbandono del territorio.

Con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività connesse (art. 5), il regolamento stabilisce che per le attività sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative si provveda, ad esempio, mediante attività denominate "ludoteca rurale" e "agri-asilo", attività di accoglienza e assistenza degli animali esercitate all'interno di strutture ed edifici rurali con una consistenza non superiore ai 50 box, o attività terapeutico-riabilitative in forma di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, strutture di terapia assistita con animali, strutture di riabilitazione, strutture di ospitalità ed integrazione sociale, con una consistenza comunque non superiore a 20 posti letto. La realizzazione di queste ultime strutture è da intendersi in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Per attivare il regime di connessione è richiesto che i soggetti agricoli, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a del regolamento, presentino apposito programma di connessione allegato al Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), che, finalizzato allo sviluppo della ruralità multifunzionale, ne integri i contenuti. Il programma di connessione deve descrivere, in particolare: le attività svolte dal soggetto agricolo al di fuori del regime di connessione e quelle inserite nel regime di connessione; i fabbricati ad uso agricolo non rientranti nel regime di connessione; le attività connesse che i soggetti connessi intendono svolgere; il patrimonio immobiliare oggetto del rapporto di connessione, relativamente alle singole attività, e gli interventi anche di natura edilizia eventualmente previsti per la rifunzionalizzazione; la durata del rapporto di connessione, per non meno di dodici anni.



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

Tabella 14 - Quadro normativo della Regione Lazio sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
➤ Legge regionale n. 7 del 22/10/2018 - Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale (B.U.R. Lazio n. 86 del 23/10/2018)	- Art. 16 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale" e successive modifiche
➤ Regolamento n. 11 del 02/09/2015 - Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche (B.U.R. Lazio, P. I-II, n. 71 del 03/09/2015)	- Art. 1 Finalità e oggetto - Art. 3 Modalità per l'introduzione delle attività - Art. 5 Modalità per lo svolgimento delle attività connesse
➤ (Proposta di legge regionale n. 14 del 17/04/2013 - Norme in materia di agricoltura sociale)	- Art. 1 Oggetto e finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Forum provinciali delle fattorie sociali - Art. 4 Coordinamento regionale dell'agricoltura sociale - Art. 5 Elenco delle fattorie sociali, e delle reti locali di economia solidale - Art. 6 Misure di sostegno - Art. 7 Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale - Art. 8 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Art. 9 Regolamento di attuazione ed integrazione
➤ Legge regionale n. 14 del 02/11/2006 - Norme in materia di agriturismo e turismo rurale (oggi "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole") (B.U.R. Lazio n. 31 del 10/11/2006)	- Art. 13 Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale
➤ Legge regionale n. 38 del 22/12/1999 - Norme sul governo del territorio (B.U.R. Lazio n. 36 del 30/12/1999)	- Art. 52 Piano agricolo regionale (come modificato dall'art. 16 della l.r. n. 7/2018)



14. Abruzzo

Con la **legge regionale n. 18 del 6 luglio 2011**, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, la Regione Abruzzo “riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi”. Tra le finalità della legge vi è, infatti, quella di “promuovere l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche sociali”.

La legge individua nell’agricoltura sociale uno strumento in grado di favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica, sostenere le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare e attuare l’inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

Possono svolgere tali attività gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 5, della l. n. 328 del 08/11/2000⁵, anche in forma associata tra loro.

Il luogo in cui si esercita l’agricoltura sociale è la *fattoria sociale*, definita come “la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali unitamente a una o più delle seguenti attività”:

- l’attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
- lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

La legge regionale, oltre l’istituzione dell’Osservatorio regionale (art. 5) e dell’albo delle fattorie sociali (art. 6), prevede specifiche misure di valorizzazione e qualificazione del ruolo e delle finalità dell’agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale. Prevede, poi, che la Regione promuova “lo sviluppo, la qualità dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali”.

Tra le misure di sostegno diretto, è previsto che la Regione promuova l’utilizzo, da parte delle fattorie sociali, dei beni facenti capo ad enti pubblici e privati e che adotti opportune misure affinché nelle mense pubbliche

⁵ L’art. 1, comma 5, della legge n. 328 del 08/11/2000 dispone, in particolare, che “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”.



ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali; sono previsti anche interventi volti a garantire la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dall'esercizio dell'agricoltura sociale.

Le procedure per l'iscrizione delle fattorie sociali all'albo regionale, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento e le relative modalità di controllo sono disciplinate con Regolamento attuativo n. 2 del 2 maggio 2012. Il regolamento prevede, in particolare, che possano assumere la qualifica di fattorie sociali quelle fattorie che "estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private"; per il raggiungimento dei propri obiettivi possono svolgere attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all'agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.

Con D.G.R. n. 778 del 28 ottobre 2013, è stato istituito l'Albo delle Fattorie Sociali presso la Direzione competente in materia di Politiche Sociali ed è stata dettata la disciplina per l'iscrizione delle fattorie sociali regionali. Il decreto dispone che il Servizio che gestisce l'Albo si raccordi con l'Osservatorio regionale delle Fattorie sociali, istituito presso la Giunta regionale, per trasmettergli tutti i dati utili allo svolgimento dei suoi compiti, tra cui la raccolta dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, anche il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali o anche la promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.



Tabella 15 - Quadro normativo della Regione Abruzzo sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Determinazione DPF014/10 del 31 gennaio 2019 - Determinazione DPF014/10 del 31 gennaio 2019 – l.r. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” - Aggiornamento Albo Regionale delle Fattorie Sociali al 31 dicembre 2018</p>	
<p>➤ Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 28/10/2013 - Disciplina dell'albo delle Fattorie Sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Finalità dell'Albo delle Fattorie Sociali - 2. Definizione di Fattoria Sociale - 3. Tenuta dell'Albo delle Fattorie Sociali - 4. Requisiti di iscrizione - 5. Modalità di iscrizione - 6. Termini di conclusione del procedimento - 7. Riserva di denominazione - 8. Cancellazione dall'Albo - 9. Controllo - 10. Obblighi e responsabilità - 11. Raccordo dell'Albo delle Fattorie Sociali con l'Osservatorio regionale delle Fattorie Sociali - 12. Promozione
<p>➤ Regolamento regionale n. 2 del 02/05/2012 - Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (B.U. Telematico Ordinario n. 28 del 23/05/2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità e ambito di applicazione - Art. 2 Definizione di Fattoria Sociale - Art. 3 Requisiti delle fattorie sociali - Art. 4 Albo: è tenuto e gestito dal settore Politiche Sociali
<p>➤ Legge regionale n. 18 del 06/07/2011 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U. Telematico Ordinario n. 44 del 20/07/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Oggetto e finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Modalità operative - Art. 4 Requisiti aziendali delle fattorie sociali - Art. 5 Osservatorio regionale delle fattorie sociali - Art. 6 Albo e rete delle fattorie sociali - Art. 7 Misure di valorizzazione e qualificazione - Art. 8 Misure di sostegno diretto - Art. 9 Monitoraggio e valutazione - Art. 10 Norma finanziaria



15. Molise

Con la **legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5**, recante “Norme in materia di agricoltura sociale”, la Regione Molise “promuove e sostiene l’agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell’intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi”.

L’agricoltura sociale, che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, è definita dalla legge regionale come la nuova frontiera di un’agricoltura responsabile e multifunzionale e anche come strumento di contrasto alla crisi del settore agroindustriale e modello di impresa agricola diversificato, in grado di promuovere il benessere del contesto rurale e generare benefici nei confronti sia dei produttori sia della comunità locale; riesce, inoltre, a mantenere e creare nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali, favorendo la vitalità del tessuto socio-economico e frenando la tendenza allo spopolamento.

La legge regionale considera l’agricoltura sociale come “un insieme di processi che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività, per accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale” (Niro, 2014)⁶.

L’attività può essere svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all’articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della l. n. 328/2000, in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l’attività agricola con una di quelle di seguito elencate:

- inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e s.m.i.;
- fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la definizione dei servizi sociali di cui all’articolo 128, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁷;
- svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

⁶ Cfr. “Come la Regione Molise sta promuovendo l’inclusione sociale mediante attività di agricoltura sociale” in “La agricultura social como herramienta de las políticas sociales europeas”, Evento. N.2 Saragozza, Spagna 28-30 Maggio, 2014.

⁷ In relazione a questa tipologia di attività, si segnala che la Regione Molise, allo scopo di favorire la diversificazione dei redditi delle aziende agricole situate in territorio montano e di sostenere le attività finalizzate alla salvaguardia del paesaggio e del territorio rurale, aveva già favorito “la realizzazione di centri di ippoterapia gestiti da soggetti con presenza di professionisti riconosciuti abilitati” nell’ambito delle cosiddette terapie verdi (legge regionale 16 aprile 2003, n. 15 “Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano”, art. 14, comma 1, lettera g).



La fattoria sociale viene definita come “l’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente”. Nella fattoria sociale l’attività produttiva viene svolta in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore.

Oltre all’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale (art. 4), la legge istituisce anche il Registro regionale delle fattorie sociali (art. 6), con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli. Le imprese eventualmente già iscritte nel Registro regionale delle fattorie sociali alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi contenute (art. 5).

Prima dell’entrata in vigore di una legge regionale ad hoc, in Molise le attività di agricoltura sociale avevano trovato parziale disciplina nella normativa regionale sull’agriturismo, e in particolare nel Regolamento regionale n. 1 del 4 luglio 2011. L’articolo 7, comma 2, di tale regolamento, infatti, prevede per le fattorie didattiche la possibilità di avere riconosciuta anche la qualifica di fattoria sociale, qualora i loro servizi siano estesi “a favore di individui con forme di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di persone con disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche”. Il comma 4, invece, dispone che “le fattorie didattiche o sociali possono presentare progetti agli enti competenti, Regione, Provincia e Comune, e richiedere contributi, che abbiano finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l’attività produttiva agricola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o svantaggio psicofisico o sociale”.

Alcune attività riconducibili all’agricoltura sociale, poi, sono state disciplinate in modo specifico già prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2014, come nel caso degli agri-nido, per i quali con Delibera di Giunta regionale n. 615 del 02/10/2012 (che integra le disposizioni della precedente delibera n. 1276/2009 concernente la “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”) sono state definite le specifiche funzionali e organizzative per il servizio educativo, inteso come alternativa al tradizionale nido d’infanzia.



Tabella 16 - Quadro normativo della Regione Molise sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge regionale n. 5 del 10/02/2014 - Norme in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Molise n. 3 del 15/02/2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Oggetto e finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Modalità operative - Art. 4 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - Art. 5 Regolamento di attuazione - Art. 6 Registro regionale delle fattorie sociali - Art. 7 Rete delle fattorie sociali - Art. 8 Misure di valorizzazione e qualificazione - Art. 9 Misure di sostegno diretto - Art. 10 Monitoraggio e valutazione - Art. 11 Norma finanziaria
<p>➤ Delibera di giunta n. 615 del 02/10/2012 - Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2009, n. 1276 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia". Integrazioni (B.U.R. Molise n. 26, P.I., del 31/10/2012)</p>	
<p>➤ Regolamento regionale n. 1 del 04/07/2011 - Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attività agrituristiche) (B.U.R. Molise n. 19 del 16/07/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 7 Fattorie didattiche (commi 1 e 4)



16. Campania

Con la **legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012**, che detta “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali [...]”, la Regione Campania “riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell’agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi”. A tal fine, individua nelle fattorie sociali e negli orti sociali i luoghi in cui è possibile svolgere attività di agricoltura sociale, prevedendo, inoltre, l’istituzione di un apposito registro (art. 4).

Definite originariamente nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 06/07/2007, le fattorie sociali, ai sensi della l.r. n. 5/2012, sono imprese economicamente e finanziariamente sostenibili “la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente” e in cui l’attività produttiva è svolta “in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore”. Gli orti sociali, invece, che possono essere condotti da persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, sono definiti come “appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica appositamente destinati all’attività agricola”.

La legge regionale riconosce il titolo di fattoria sociale alle seguenti categorie:

- imprese costituite ai sensi del D. Lgs. n. 155 del 24/03/2006 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell’articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l’inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all’articolo 2135 c.c. che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali condotte, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
 - attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio;
 - svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
 - svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
- cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), ai sensi dell’art. 46 della l.r. n. 1 del 27/01/2012.

La legge regionale, infine, ha istituito (art. 5) l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, di cui specifica anche le funzioni.



Alla legge regionale n. 5/2012 viene data attuazione con Regolamento n. 8 del 25 novembre 2014, che definisce l'agricoltura sociale come "attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche amministrazioni".

La fattoria sociale, invece, viene definita come "impresa economicamente e finanziariamente sostenibile", in cui la cui conduzione delle attività è condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e in cui l'attività produttiva viene svolta in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e col terzo settore per attivare relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente ad una o più attività, tra cui:

- attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;
- servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;
- servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;
- riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani.

Con il predetto Regolamento attuativo vengono istituiti il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania ("REFAS"), la cui modulistica è stata approvata con Decreto Dirigenziale n. 126 del 16/03/2015 della Direzione generale Politiche Sociali, e il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), in riferimento ai quali vengono precisati anche i requisiti per l'iscrizione.

Tabella 17 - Quadro normativo della Regione Campania sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
<p>➤ Decreto Dirigenziale - Direzione generale Politiche Sociali n. 126 del 16/03/2015 - l.r. N. 5 DEL 30.03.12 "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)". Approvazione della modulistica di iscrizione al REFAS (Registro regionale delle Fattorie Sociali della Campania) (B.U.R. Campania n. 18, P. I, del 16/03/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 1 Domanda di iscrizione al Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (l.r. 5/12) - Allegato 2 Relazione tecnica - Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato 4_AA Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato 4_IS Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato 4_PTRI Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

<p>➤ Regolamento n. 8 del 25/11/2014 - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) (B.U.R. Campania n. 82, P. I, del 05/12/2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Oggetto e finalità - Art. 2 Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale - Art. 3 Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS) - Art. 4 Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania - Art. 5 Domanda di iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania - Art. 6 Responsabilità delle Fattorie sociali iscritte al REFAS - Art. 7 Controlli - Art. 8 Registro regionale degli Orti Sociali della Campania - Art. 9 Requisiti per l'iscrizione al REOS - Art. 10 Domanda per l'iscrizione al REOS - Art. 11 Responsabilità dei soggetti pubblici iscritti al REOS - Art. 12 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale in Campania - Art. 13 Logotipo regionale e riserva d'uso della denominazione fattoria sociale - Art. 14 Attività di informazione e promozione - Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
<p>➤ Legge regionale n. 5 del 30/03/2012 - Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) (B.U.R. Campania n. 22 del 10/04/2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale - Art. 4 Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali - Art. 5 Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - Art. 6 Regolamento - Art. 7 Definizione delle modalità operative - Art. 8 Disposizioni finanziarie
<p>➤ Decreto dirigenziale n. 145 del 28/04/2008 - Istituzione del registro regionale delle fattorie sociali (B.U.R. Campania n. 21 del 26/05/2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A Linee attuative del Registro Regionale delle Fattorie Sociali
<p>➤ Delibera Giunta regionale n. 1210 del 06/07/2007 - Definizioni delle caratteristiche funzionali della Fattoria Sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella Regione Campania (B.U.R. Campania n. 52 del 01/10/2007)</p>	



17. Puglia

Con **legge regionale n. 9 del 27 marzo 2018**, che reca "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", la Regione Puglia promuove l'agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo; lo scopo è facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate (art. 1, comma 2).

Le fattorie sociali vengono individuate come strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'AS e sono identificate nelle imprese agricole e cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 141/2015, che esercitano le attività di AS e siano iscritte nell'apposito Elenco regionale delle fattorie sociali.

L'iscrizione a tale Elenco richiede la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita richiesta nella quale sia specificata l'attività di agricoltura sociale realizzata, in corso di realizzazione o programmata. La definizione delle procedure e modalità per l'iscrizione all'elenco, nonché delle modalità di tenuta e aggiornamento sono rimesse ad apposito regolamento regionale.

Analogamente a quanto definito dalla l. n. 141/2015, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, nei limiti fissati dall'art. 2, comma 4, della l. n. 141/2015, dirette a realizzare:

- 1) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, nn. 3 e 4, del Reg. (UE) n. 651/2014, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. n. 381/1991, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- 2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;
- 3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le attività riportate nei precedenti punti elenco 2, 3 e 4 esercitate dall'imprenditore agricolo, conformemente a quanto previsto dalla l. n. 141/2015 (art.2, comma 3), costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c..

La legge regionale prevede che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte dall'imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 112/2017, con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal predetto



decreto, nonché con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 1, comma 5, l. n. 328/2000), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

Prevede inoltre che, ove previsto dalla normativa di settore, le suddette attività di agricoltura sociale possano essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le aziende sanitarie territoriali, con i distretti socio-sanitari, con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in coerenza con i Piani sociali di zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della l.r. 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). Gli enti locali possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

La Regione garantisce l'acquisizione di una specifica formazione da parte degli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari, e delle cooperative sociali che svolgono le attività di AS. La formazione può essere erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall'Osservatorio regionale istituito con la medesima legge regionale (art. 9) e approvate dalla Giunta regionale.

Con Deliberazione n. 747 del 18 aprile 2019, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di regolamento per l'attuazione della legge, avviando l'iter per la sua definitiva approvazione; l'11 ottobre 2019 è stato emanato il Regolamento n. 20 di attuazione della l.r. n. 9/2018, che definisce i requisiti e le modalità attuative delle attività di AS.



Tabella 18 - Quadro normativo della Regione Puglia sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Regolamento regionale n. 20 del 11/10/2019 - Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 marzo 2018 n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Oggetto - Art. 2 Principi generali - Art. 3 Finalità - Art. 4 Definizioni - Art. 5 Requisiti e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale - Art. 6 Procedure e modalità di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali - Art. 7 Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale - Art. 8 Obblighi amministrativi - Art. 9 Modalità di concessione e uso del contrassegno delle fattorie sociali di Puglia - Art. 10 Divieti - Art. 11 Sanzioni amministrative pecuniarie - Art. 12 Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali - Art. 13 Modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale
<p>➤ Legge regionale n. 9 del 27/03/2018 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Puglia n. 45 del 30/03/2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità - Art. 2 Definizioni - Art. 3 Elenco regionale delle fattorie sociali - Art. 4 Interventi di promozione e misure di sostegno - Art. 5 Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale - Art. 6 Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale - Art. 7 Formazione - Art. 8 Contrassegno delle fattorie sociali - Art. 9 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - Art. 10 Vigilanza e controllo - Art. 11 Sanzioni amministrative pecuniarie - Art. 12 Sospensione e cessazione dell'attività - Art. 13 Monitoraggio e valutazione - Art. 14 Norme transitorie



18. Basilicata

Con la **legge regionale n. 53 del 17 dicembre 2018**, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, la Regione Basilicata, nel rispetto dei principi di cui alla l. n. 141/2015, riconosce e promuove, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole.

La Regione infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, promuove misure d’intervento finalizzate alla progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale anche prevedendo uno specifico “pacchetto di misure” per l’agricoltura sociale, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, e promuovendo tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di AS.

L’AS, quindi, viene considerata come uno strumento in grado di sviluppare interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo su tutto il territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

L’articolo 2 della legge, conformemente alla legge nazionale n. 141/2015, individua le attività dell’AS che possono essere realizzate da imprenditori agricoli, singoli o associati, dalle cooperative sociali e dalle associazioni di promozione sociale, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli Enti locali.

Per favorire l’integrazione delle attività di AS nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, la legge ha istituito l’elenco regionale delle Fattorie Sociali (art. 3) presso il Dipartimento Agricoltura. A quest’ultimo Dipartimento, sentito quello per le Politiche per la Persona, compete l’adozione di apposito regolamento volto a fissare requisiti soggettivi e oggettivi, criteri, limiti, obblighi amministrativi e modalità di iscrizione all’elenco, nonché disposizioni in materia igienico-sanitaria e sanzionatorie connesse alle violazioni commesse nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale.

L’articolo 7, infine, istituisce l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, definendone i compiti e individuane i soggetti componenti.

Quali misure di sostegno per la promozione dell’agricoltura sociale, oltre a promuovere specifiche misure all’interno del PSR, la legge individua, ad esempio, la possibilità di prevedere, nel rispetto della normativa vigente, specifici criteri di priorità nelle gare pubbliche concernenti la fornitura di servizi mensa volti a favorire l’inserimento di prodotti agroalimentari dell’AS. Altra misura di sostegno riguarda l’individuazione di criteri di priorità a favore delle fattorie sociali per l’utilizzo dei beni del patrimonio regionale nell’ambito delle procedure di concessione in uso ovvero di alienazione, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca.



Tabella 19 - Quadro normativo della Regione Basilicata sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
➤ Legge regionale n. 53 del 17/12/2018 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (B.U.R. Basilicata n. 54, S.O., del 18/12/2018)	<ul style="list-style-type: none">- Art. 1 Finalità- Art. 2 Definizioni e attività- Art. 3 Elenco regionale delle fattorie sociali- Art. 4 Logo fattorie sociali- Art. 5 Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale- Art. 6 Interventi di sostegno- Art. 7 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale- Art. 8 Disposizioni finanziarie



19. Calabria

L'agricoltura sociale in Calabria è disciplinata con la **legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009**, volta a normare anche altri aspetti del carattere multifunzionale dell'agricoltura, come quello agrituristico e delle fattorie didattiche.

L'AS rientra tra quelle che la legge definisce "attività connesse" all'azienda agricola, che possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche, e mirano "a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualifichino a svolgere tale attività".

Le "fattorie sociali" hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". Nelle fattorie sociali, pertanto, nell'interesse della comunità possono essere gestiti servizi socio-sanitari ed educativi oppure svolte attività agricole e/o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale di persone svantaggiate, mediante il ricorso a modalità produttive e non meramente assistenziali. La fattoria sociale fornisce, quindi, beni e servizi di utilità sociale, prodotti o scambiati nei settori di seguito elencati:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- turismo sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

La legge individua i soggetti che possono operare nell'ambito "agrisociale" nelle imprese agricole, singole o associate, di cui al D. Lgs. n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", chiamati a stipulare apposita convenzione o protocolli d'intesa con gli enti non profit e con le strutture pubbliche preposte all'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Per potere svolgere attività agrisociale, i titolari delle predette imprese agricole o i loro collaboratori designati allo svolgimento dell'attività devono conseguire la qualifica di "operatore agrisociale" attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

Le attività esercitabili all'interno della fattoria sociale, invece, vengono ricondotte a tre aree di intervento:

- terapia e riabilitazione: terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche; attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo);
- inserimento lavorativo: formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti;



- “rieducazione”, didattica e attività ludico-ricreative: attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento; costituzione di agri-asili e agri-nidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

Norme di attuazione della l.r. n. 14/2009 sono disposte con Regolamento regionale n. 2 del 7 marzo 2011, che istituisce l'Elenco regionale delle fattorie sociali, suddividendolo in sezioni provinciali e dettando requisiti e procedure da seguire per ottenere l'iscrizione. Con specifico riguardo alla formazione degli operatori di fattoria sociale, viene stabilito che i corsi di formazione abbiano almeno una durata di 40 ore e si concludano con un esame di valutazione finale e con il rilascio di uno specifico attestato.

Dopo avere istituito, all'art. 9, anche l'Osservatorio regionale sulle Fattorie sociali, indicandone compiti e composizione, il Regolamento regionale individua specifiche misure di sostegno regionali nella definizione di criteri di priorità e agevolazioni nei procedimenti di assegnazione di terreni agricoli, forestali, usi civici o incolti, appartenenti al demanio, al patrimonio degli stessi Enti o trasferiti al patrimonio dei Comuni per effetto della l. n. 109/1996, oltre che nell'adozione di misure volte ad agevolare la somministrazione di prodotti agricoli provenienti dalle Fattorie sociali nelle mense pubbliche ricadenti sotto la competenza della Regione.

La proposta di legge regionale recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (PL 68/10) presentata in data 31/08/2015 risulta ancora in discussione.

In applicazione di quanto stabilito all'art. 7 della l. n. 141/2015, con D.G.R. n. 511 del 26/12/2016, è stato istituito l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono state approvate nel successivo anno 2017 con Decreto n. 4304 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, Settore 6.

All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di AS, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di AS, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
- monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di AS nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di AS e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'AS nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
- proposta di azioni di comunicazione e animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.



Tabella 20 - Quadro normativo della Regione Calabria sull'AS

Normativa regionale	Articoli/Allegati di riferimento
<p>➤ Decreto dirigenziale n. 4304 del 26/04/2017 - Legge 141/2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" Art. 7: Istituzione Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Sociale - Approvazione delle modalità organizzative e di funzionamento (B.U.R. Calabria n. 39 del 02/05/2017)</p>	<p>- Allegato "Modalità organizzative e funzionamento dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale"</p>
<p>➤ Decreto dirigenziale n. 511 del 26/12/2016 - Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura Sociale in Calabria</p>	
<p>➤ Regolamento n. 2 del 7 marzo 2011 - Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole" (B.U.R. Calabria, S. Straord. 2, Parti I e II, n. 4 del 01/03/2011)</p>	<p>Capitolo III Fattorie Sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Attività sociali e socio-sanitarie - Art. 2 Elenco regionale delle Fattorie Sociali - Art. 3 Iscrizione - Art. 4 Contratti di collaborazione e convenzioni - Art. 5 Formazione degli operatori di fattoria sociale - Art. 6 Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza - Art. 7 Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento - Art. 8 Immobili destinati alle attività sociali - Art. 9 Osservatorio regionale sulle Fattorie sociali - Art. 10 Misure di sostegno
<p>➤ (Proposta di legge regionale n. 68/10 del 31/08/2015 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale)</p>	
<p>➤ Legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 - Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività Agrituristica, Didattica e Sociale nelle aziende agricole (BUR Calabria n. 8 del 30/04/2009, S.O. n. 5 del 09/05/2009)</p>	<p>- Art. 2 Definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e connessione (comma 3, seconda alinea)</p> <p>Capitolo III Fattorie sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 26 Finalità - Art. 27 Soggetti - Art. 28 Attività



20. Sicilia

La rilevanza delle esperienze di agricoltura sociale a livello regionale e la ricaduta positiva nel tessuto sociale e imprenditoriale hanno determinato nel tempo l'interesse ad introdurre una specifica disciplina normativa nell'ordinamento della Regione siciliana. I disegni di legge presentati nel corso dell'attuale legislatura regionale (n. 264 del 01/06/2018; n. 351 del 13/09/2018; n. 521 del 19/03/2019), essendo successivi all'entrata in vigore della l. n. 141/2015, propongono dispositivi coerenti con quelli della legge nazionale. Ad oggi, però, la Regione Siciliana non dispone ancora di una legge regionale sull'agricoltura sociale.

Nonostante ciò, la Regione, riconoscendone il valore e le potenzialità di sviluppo, è intervenuta più volte in materia, tentando, ad esempio, di sollecitare la presentazione di progetti di sviluppo innovativi a carattere sociale con il disposto di cui all'art. 21 della l.r. n. 5 del 28/01/2014 volta ad istituire l'Albo "Banca della Terra di Sicilia" e disciplinarne il funzionamento. Al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale e favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è prevista la concessione a titolo gratuito, in favore delle cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, di terreni di proprietà pubblica e/o privata incolti e/o abbandonati iscritti all'Albo. L'assegnazione dei terreni, da effettuarsi sulla base di procedure di evidenza pubblica e per il tramite di convenzioni di durata almeno decennale, può avere luogo solo per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento, tra gli altri, dell'obiettivo di una produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni e in parte alle mense sociali per soggetti indigenti.

È nel 2017, però, che la Regione, in attuazione dei principi di cui alla l. n. 141/2015, interviene definendo per la prima volta in modo esplicito finalità e attività dell'AS nell'ambito dell'art. 41 della l.r. n. 16. Trattandosi di una legge di stabilità regionale, però, gli effetti del disposto normativo sono stati limitati all'esercizio finanziario di riferimento. In ogni caso, questa legge assume valore in quanto è con essa che la Regione ha promosso per la prima volta l'AS quale esempio della multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali. L'art. 41 riconduceva all'AS le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141/2015, dirette:

- all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati dall'art. 2, n. 3 e 4 del Reg. (CE) n. 651/2014/UE del 17/06/2014, di persone svantaggiate come definite dall'art. 4 della l. n. 381/1991 e di minori disabili in età lavorativa;
- ad affiancare le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- alla realizzazione di progetti e iniziative di educazione ambientale e alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti in stato di difficoltà sociale, fisica e psichica, di ospitalità di famiglie di extracomunitari profughi;
- allo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa e di servizi utili per la vita quotidiana.

La legge, dopo aver istituito anche l'elenco delle fattorie sociali, prevedeva anche che le aree e i locali utilizzati per le attività di AS mantenessero la destinazione ad uso agricolo e fossero strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini urbanistici.



Tabella 21 - Quadro normativo della Regione Sicilia sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 25/03/2019 - Banca della Terra di Sicilia. Atto d'indirizzo	
➤ (Disegno di legge regionale n. 521 del 19/03/19 - XVII Legislatura - Agricoltura sociale)	
➤ (Disegno di legge regionale n. 351 del 13/09/2018 - XVII Legislatura - Disposizioni in materia di agricoltura sociale)	
➤ (Disegno di legge regionale n. 264 del 01/06/2018 - XVII Legislatura - Disposizioni in materia di agricoltura sociale)	
➤ Legge regionale n. 16 del 11/08/2017 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I (G.U.R.S. n. 43, P. I, del 13/10/2017)	- Art. 41 Agricoltura sociale
➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 10/08/2015 - Art. 20 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 – Banca della Terra di Sicilia. Linee guida	
➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 22/06/2015 - Linee guida Banca della Terra di Sicilia	
➤ Legge regionale n. 5 del 28/01/2014 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale (G.U.R.S. n. 5, P. I, del 31/01/2014, S.O. n. 1)	- Art. 21 Banca della Terra di Sicilia
➤ (Disegno di legge regionale n. 68 del 10/01/2018 trasmesso alla Commissione ex art. 136 R.I. - DDL n. 350/A del 09/04/2013 - XVI Legislatura - Agricoltura sociale)	



21. Sardegna

In Sardegna l'agricoltura sociale è disciplinata con **legge regionale 11 maggio 2015, n. 11**, recante "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale [...]", che ha la finalità principale di promuovere, favorire e disciplinare le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche.

Tra le attività multifunzionali espressamente contemplate dalla legge figurano anche quelle rivolte allo sviluppo di servizi innovativi finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

Queste pratiche, siano esse di carattere assistenziale, educativo e/o formativo, di supporto alle famiglie e alle istituzioni, possono essere realizzate dagli imprenditori agricoli, ittici e acquacoltori in favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Gli imprenditori, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati e operando all'interno della cosiddetta *fattoria sociale*, possono realizzare interventi di:

- politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
- iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;
- progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.

Per poter svolgere attività di fattoria sociale, le imprese sopra richiamate devono essere iscritte all'apposito "Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche", sezione fattorie sociali. L'iscrizione all'Albo può essere fatta solo dopo che l'imprenditore, o un suo familiare impiegato nell'impresa, abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività; è previsto, inoltre, l'obbligo di frequentare i successivi corsi di aggiornamento.

Tabella 22 - Quadro normativo della Regione Sardegna sull'AS

Normativa regionale	Articoli di riferimento
<p>➤ Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 - Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998 (B.U.R. Sardegna n. 22 del 14/05/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Finalità (comma 1, lett. h) - Art 2 Ambito di applicazione - Art. 18 Definizione dell'attività di fattoria sociale - Art. 19 Spazi per attività di fattoria [...] sociale - Art. 23 Disponibilità di un operatore qualificato (necessità del certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e dei corsi di aggiornamento) - Art. 24 Formazione e abilitazione - Art. 26 Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole [...] (comma 1, lett. e)



RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
[@reterurale](https://www.facebook.com/reterurale)
www.facebook.com/reterurale

